

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1998

recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese figurante in un elenco stabilito sulla base degli elementi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che tale elenco è stato fissato nell'allegato al regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 314/97⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 314/97 ha incluso l'Ungheria e la Svizzera nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 per un periodo transitorio che avrà termine il 30 giugno 1998, al fine di esaminare nei dettagli alcuni aspetti relativi all'attuazione, in detti paesi, di norme equivalenti a quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che in Ungheria l'effettiva attuazione di norme equivalenti a quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2092/91 è stata confermata nel corso di un esame in loco condotto dalla Commissione;

considerando che la Svizzera ha autorizzato un nuovo organismo di controllo che effettuerà le ispezioni richieste ai sensi dell'ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime, per ciascuno dei paesi terzi occorre identificare gli organismi

responsabili del rilascio del certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che l'Australia ha notificato alcune modifiche al proprio regime di controllo; che, in detto paese, le ispezioni presso gli operatori vengono attualmente effettuate da organismi di controllo privati, soggetti alla sorveglianza da parte di un ente pubblico;

considerando che Israele ha confermato che il controllo e la certificazione dei prodotti biologici verranno effettuati dal ministero dell'Agricoltura;

considerando che l'esame delle informazioni fornite dai suddetti paesi terzi ha permesso di accertare che i requisiti richiesti sono equivalenti a quelli prescritti dalla normativa comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.
 (2) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 12.
 (3) GU L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.
 (4) GU L 51 del 21. 2. 1997, pag. 34.

ALLEGATO

1. I punti 3 e 4 del testo relativo all'Australia sono sostituiti dai seguenti:
 - 3. Organismi di controllo:
 - Australian Quarantine Inspection Service (AQIS)
 - Bio-dynamic Research Institute (BDRI)
 - Biological Farmers of Australia (BFA)
 - Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)
 - Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)
 - National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)
 4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.
 2. Il punto 5 del testo relativo all'Ungheria è sostituito dal seguente:
 - 5. Data di scadenza dell'inclusione: 30. 6. 2000.
 3. I punti 3 e 4 del testo relativo a Israele sono sostituiti dai seguenti:
 - 3. Autorità di controllo: ministero dell'Agricoltura.
 4. Autorità che rilascia il certificato: cfr. il punto 3.
 4. I punti 1, 3, 4 e 5 del testo relativo alla Svizzera sono sostituiti dai seguenti:
 - 1. Categorie di prodotti:
 - a) prodotti vegetali non trasformati quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, ad eccezione di quelli prodotti durante il periodo di conversione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di detto regolamento;
 - b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, ad eccezione dei prodotti, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di detto regolamento, contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di conversione.
 - 3. "Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen" (VSBLO), "Institut für Marktökologie" (IMO), "Forschungsinstitut für Biologischen Landbau" (FiBL) e "Association Suisse pour Systèmes de Qualité et Management" (SQS).
 4. Autorità che rilascia il certificato: cfr. il punto 3.
 5. Data di scadenza dell'inclusione: 31. 12. 2002.
-